



Studio Commerciale Dott. Francesco Pedone

Revisore Legale

N° 125/A Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani
N° 40 Albo Consulenti del Lavoro Ordine Prov.le BAT
N° 44117 Albo Revisori Legali Ministero della Giustizia

Bisceglie, 18 aprile 2019

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA –obbligo di nomina organo di controllo-

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, previsto dal D.Lgs. 14/2019, (pubblicato in G.U. n° 38 del 14/1/2019), ha introdotto l'obbligo, per le società a responsabilità limitata che per almeno due esercizi consecutivi abbiano superato anche uno solo dei seguenti limiti, la nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale) o del revisore:

PARAMETRI	LIMITI
Attivo stato patrimoniale	€ 2.000.000,00 (duemilioni)
Ricavi vendite e prestazioni	€ 2.000.000,00 (duemilioni)
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	N° 10 unità

L'obbligo cessa quando per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei predetti limiti.

Ai sensi dell'art. 379 del D.Lgs. 14/2019, pertanto, le società già costituite alla data del 16/3/2019, ove negli anni 2017 e 2018 ne ricorrano i presupposti per aver superato, nei due anni consecutivamente, almeno uno dei tre limiti di cui sopra, dovranno provvedere, entro i sei mesi successivi (16/12/2019) alla nomina del collegio sindacale o del revisore e, ove necessario, anche ad adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni.

Resta fermo che le Srl potranno nominare l'organo di controllo o il revisore già in sede di **approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.**

Dott. Francesco Pedone

Vedi allegato 1





Studio Commerciale

Dott. Francesco Pedone

Revisore Legale

Allegato 1

NB:

Le società di capitali devono avere un organo di controllo, denominato “collegio sindacale” che ha il compito di **supervisionare e vigilare sull’operato degli amministratori**, affinché costoro svolgano le loro funzioni nel rispetto della legge e dello statuto della società.

Il collegio sindacale **è composto da tre o cinque persone** (art. 2397 co. 1 codice civile) denominate appunto “sindaci” che hanno la carica effettiva, in più è obbligatorio nominare anche due sindaci supplenti.

I sindaci **possono essere soci oppure non soci**, purché un effettivo e un supplente siano revisori legali regolarmente iscritti all’albo (art. 2397 co. 2 codice civile). I restanti sindaci invece, se non sono iscritti all’albo come revisori legali, devono essere iscritti ad altri albi individuati ad hoc dalla normativa (ad esempio nell’albo dei commercialisti). Il compenso del sindaco viene stabilito al momento della nomina.

Revisore unico

L’articolo 2477 del codice civile prevede la possibilità, per tutti i tipi di srl (quindi anche di grandi dimensioni) di nominare **un sindaco unico al posto dei tre** (o cinque) previsti.

In caso di sindaco unico, egli deve **necessariamente essere iscritto all’albo dei revisori legali**. Le srl, pertanto, possono anche decidere di incaricare un solo sindaco al posto di un gruppo.

I sindaci hanno il compito di vigilare sulla società e sulle operazioni degli amministratori, nello specifico verificano: l’osservanza della legge e dello statuto (art.2403 codice civile) ed il corretto assetto amministrativo, organizzativo e contabile (art.2406/1408/2409 bis codice civile).

Il collegio sindacale effettua questo controllo in svariati modi:

- **Effettuando delle ispezioni nella società** e quest’ultima non può rifiutarsi di dare tutte le informazioni né negare l’accesso ai libri contabili, poiché i sindaci sono tenuti al segreto professionale. Per le ispezioni possono anche avvalersi di collaboratori esterni, ma in questo caso la società può negare l’accesso ad alcune informazioni.
- **Ogni tre mesi il collegio deve riunirsi** e redigere apposito verbale. Inoltre i sindaci partecipano alle riunioni del CdA, del comitato esecutivo (se è presente) e alle assemblee dei soci.
Per la nomina di sindaco, occorre possedere i seguenti requisiti:
- **Iscrizione al registro dei revisori contabili** o dei dottori commercialisti, oppure essere docenti universitari (di discipline giuridiche o economiche). Se vengono cancellati da tali albi, la loro carica di sindaco decade.
- **Compatibilità con la carica di sindaco.**
- Per tutelare l’imparzialità e l’indipendenza di questo organo di controllo, l’articolo 2399 del codice civile elenca i limiti di incompatibilità con la carica (rapporti di parentela con membri della società, rapporti di lavoro/consulenza in essere rappresentano tutte cause di incompatibilità alla carica di sindaco). Lo statuto della srl può prevedere ulteriori requisiti o precisazioni per la carica.

Durata

La durata dei sindaci **è fissata in tre anni**, alla scadenza dei quali possono essere rieletti.

Dimissioni

Un sindaco può rinunciare e quindi dimettersi dalla sua carica **anche prima della scadenza dei tre anni**. Il codice civile non chiarisce come comunicare questa rinuncia, tuttavia per questioni organizzative è sicuramente comunicare le dimissioni tramite raccomandata A/R oppure durante un’assemblea (ovviamente la rinuncia all’incarico dovrà essere messa a verbale).

Le dimissioni **rappresentano un atto unilaterale ricettizio**, quindi non hanno bisogno di essere approvate: affinché siano valide devono solo essere comunicate alla società. In caso di dimissioni subentra il sindaco supplente. Se il sindaco era unico, gli amministratori provvedono con urgenza a convocare l’assemblea dei soci per nominarne uno nuovo.

